

# IUS COMMUNE

Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte

Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts  
für Europäische Rechtsgeschichte  
Frankfurt am Main

XXVIII

Herausgegeben von DIETER SIMON  
und MICHAEL STOLLEIS



Vittorio Klostermann Frankfurt am Main  
2001

OSVALDO CAVALLAR, JULIUS KIRSHNER

## “Ne ultra scarpas”

### Un cultore d'araldica fuorilegge

Nel 1994 gli autori delle presenti considerazioni pubblicarono uno studio, edizione e traduzione inglese del “*De insigniis et armis*” di Bartolo da Sassoferrato.<sup>1</sup> Riconoscendo il nostro debito verso studiosi come Emanuele Casamassima, Antonio García y García e Diego Quaglioni, le cui pazienti e meticolose ricerche hanno fatto avanzare le nostre conoscenze dei manoscritti dell’opera di Bartolo ed i cui risultati costituiscono un imprescindibile punto partenza per ogni seria investigazione del pensiero di questo grande giurista, nel preparare quell’edizione abbiamo consultato ventiquattro manoscritti e quattro edizioni a stampa del trattato.<sup>2</sup> Oltre all’edizione di un testo tradizionalmente considerato tra i più importanti nel campo dell’araldica, abbiamo posto l’interrogativo di chi ne sia stato l’autore e, dopo avere analizzato *pro et contra* gli elementi disponibili, concluso che Bartolo fu probabilmente responsabile solo per la prima parte dell’opera, quella cioè in cui viene trattata la dimensione strettamente giuridica dell’araldica e dei marchi di fabbrica. Abbiamo pure fatto notare che Niccolò Alessandri, genero di Bartolo e suo successore alla cattedra di diritto dell’università di Perugia, è responsabile per la seconda parte del trattato in cui vengono presentate le modalità per l’esecuzione mate-

<sup>1</sup> Non riusciamo a comprendere come mai un acuto lettore come Helmut Walther, capace di scovare un “insignis” anziché “insigniis”, abbia designato uno dei tre autori, Susanne Degenring, con la qualifica di “Mitarbeiterin” nonostante quanto abbiamo scritto circa la collettiva “authorship” del nostro volume, cfr. la sua recensione al nostro studio in *Ius Commune* 25 (1998), pp. 487–494, ove l’indicazione della data di pubblicazione deve essere corretta in 1994, non 1995 come Walther indica.

<sup>2</sup> Altri dieci mss. sono stati consultati dopo la pubblicazione: Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Ms. lat. fol. 305, fols. 130v–134r; Ms. lat. fol. 312, fols. 115v–119r; Ms. lat. fol. 170, fols. 246v–248v; Ms. lat. fol. 220, fols. 146v–150r; Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 406, fols. 277r–282; Lübeck, Bibliothek der Hansestadt Lübeck, Ms. jur. gr. 2° 23, fols. 173rb–175vb; Trento, Biblioteca Capitolare, ms. 16, fols. 58r–65v; Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 691, fols. 252va–256rb; Ross. lat. 1061, fols. 65rb–67rb; e fols. 238ra–240rb.

riale dei segni impiegati dall'araldica. In quello che si può ben considerare come "Il Manifesto" dell'umanesimo, Lorenzo Valla, lasciando praticamente immune la prima parte del trattato, ne criticò acerbamente la seconda. Di questa famosa invettiva, la lettera a Pier Candido Decembrio, abbiamo proposto una traduzione inglese in appendice al nostro volume. Inoltre, abbiamo ribadito un ben noto dato della tradizione manoscritta, cioè che Bartolo non completò il trattato prima della morte, avvenuta nel 1357, e che questo fu pubblicato – comunque si voglia intendere il termine "*publicare*" – postumo da Niccolò Alessandri nel gennaio dell'anno seguente.

In aggiunta all'elaborazione di una serie di norme giuridiche atte a regolare l'uso e la trasmissione dei segni dell'araldica e dei marchi di fabbrica, questo trattato ha costituito una fonte unica con cui integrare la penosamente laconica biografia di questo giurista. Ad esempio, che la concessione delle insegne fu uno dei privilegi conferitigli dall'Imperatore Carlo IV in occasione del suo soggiorno in Pisa nel 1355. Abbiamo sostenuto che questa concessione è una leggenda, un evento mai occorso. Abbiamo pure argomentato che la spesso ripetuta affermazione che Bartolo conobbe la lingua ebraica, basata su di una criptica allusione contenuta in una "*quaestio*" incorporata nella seconda parte del trattato, è pure da annoverare tra le leggende. In tutto il nostro studio abbiamo insistito sul fatto che la prima parte del trattato va considerata come un'opera giuridica, scritta da un giurista e per giuristi. In breve, trattare il "*De insigniis*" come un semplice trattato d'araldica genera grosse mistificazioni. Allo stesso tempo abbiamo riconosciuto che per una migliore comprensione della "*Grammar of Signs*" di Bartolo ulteriori e più approfondite ricerche sulla tradizione manoscritta del testo, trattati d'ottica medievale, e più in generale le fonti utilizzate per la compilazione della seconda parte del trattato erano necessarie. Nella comune consapevolezza che per questo periodo della storia del diritto tanto la determinazione dell'autore di un'opera quanto le stesse edizioni critiche debbano rimanere aperte a future revisioni, le recensioni al nostro volume, in genere, hanno osservato che questo lavoro costituisce un passo avanti nella comprensione dell'opera di Bartolo e accettato la nostra provocativa revisione di tralattizie assunzioni.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Per alcune delle recensioni, vedi CARLOS PETIT, in: *Annuario de historia del derecho español* 66 (1996), pp. 1157–1159; BARTOLOMÉ CLAVERO, in: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 24 (1996), pp. 573–616; MAURICE KEEN, in:

Eccettuato Mario Cignoni, il quale ritiene che la nostra edizione ostacoli una retta comprensione del pensiero di Bartolo, considera inaccettabili le nostre conclusioni e crede che il nostro studio costituisca una falsificazione del pensiero di questo giurista in materia di araldica. L'imperturbata ed imperturbabile fede con cui guarda a Bartolo come l'autore dell'intero trattato lo esime dal ponderare, nei modi e termini consueti di un dibattito accademico, gli argomenti proposti pro e contro le tesi da noi avanzate e dal presentare nuovi elementi a sostegno delle proprie convinzioni. Egli assume che, dato che gli autori per loro stessa ammissione non sono esperti d'araldica, non era affar nostro produrre l'edizione di un trattato la cui comprensione ci è a priori preclusa. In reazione alla nostra edizione e a dispetto della nostra insistenza sul fatto che il trattato è un'opera giuridica che, per la sua edizione, richiede abilità filologiche e, per la sua intelligenza, familiarità con il sistema interpretativo del diritto comune, ha proposto una sua edizione del trattato: Bartolo da Sassoferrato, *De insigniis et armis*, a cura di Mario di Cignoni (Firenze: Giampiero Pagnini editore, 1999). Giudicando dalle sue passate pubblicazioni, Cignoni appare interessato in questioni d'araldica medievale e miniature rinascimentali.<sup>4</sup> Tuttavia, la sua edizione del trattato di Bartolo dispiega un'inusitata varietà di errori generati da una confidente ignoranza del sistema del diritto comune, una inadeguata preparazione filologica e dall'assenza dell'occhio di un capace redattore.

La familiarità con le convenzioni dell'araldica può certamente costituire uno strumento utile nelle mani di uno studioso che intenda accostarsi ad un testo come il *De insigniis et armis* – un'opera fondamentale nell'elaborazione giuridica della semiologia della vita quotidiana nelle città-stato del tardo medio evo e prima età moderna. Stando a quanto Cignoni scrive, l'idoneità ad una tale impresa gli deriva dalla convinzione "che soltanto uno storico dell'araldica medievale può affrontare con la metodologia necessaria un testo come questo ..." (p. 22). Questa dichiarazione di possedere "la metodologia necessaria" incuriosisce e invita ad esaminare quali ne siano i risultati sul

*English Historical Review* 112 (1997), pp. 1253–1254; MARIA TERESA GUERRA MEDICI, in: *Rivista di storia del diritto italiano* 68 (1995), pp. 349–352; THOMAS M. IZBIKCI, in: *Speculum* 73 (1998), pp. 465–467; ELMAR WADLE, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* GA 115 (1998), pp. 710–711.

<sup>4</sup> *La spada e il leone. Studi di araldica medievale*, Firenze 1993; Bernardino Cignoni: *maestro miniatore del Rinascimento (Casole d'Elsa 1448/49 – Siena 1496)*, Firenze 1996.

piano dell'edizione, traduzione e, non ultimo, dell'interpretazione del testo.

La dichiarazione di un regime di monopolio intellettuale e la posizione in cui lo storico dell'araldica si colloca garantiscono a Cignoni una serie di esenzioni o privilegi inaccettabili, diciamo, in un normale storico o un medievalista. Primo, di sbarazzarsi del diritto ignorando i rudimenti della storia del sistema interpretativo dello "*ius commune*" di cui Bartolo è uno dei maggiori rappresentanti. Già nelle prime pagine, l'apparenza di un "*Corpus Juris Iustiniani*" avverte dell'etero spessore della conoscenza di questa disciplina in cui ci si muove. Bartolo, l'indisputato autore del trattato, viene introdotto come uno dei "post-glossatori", quando l'annoverarlo tra i "commentatori" sarebbe stata una qualifica più felice, vista la connotazione originariamente negativa associata al termine "post-glossatori". Stando a Cignoni, il trattato è appesantito da varie citazioni del "*Codice*" e si ha certamente l'impressione che la sola opera a cui Bartolo faccia riferimento sia, presumiamo, il "*Codex Iustiniani*". Ma già una semplice scorsa ad una qualsiasi edizione del trattato mostra come Bartolo abbia utilizzato il *Digestum*, oltre che parte delle compilazioni di diritto canonico (le *Decretales* di Gregorio IX) e le *Novellae*. In aggiunta, anche l'indicazione della data di morte di Angelo degli Ubaldi è erronea, 1407 (p. 19), anziché il 4 settembre 1400.<sup>5</sup>

La seconda esenzione di cui l'autore gode è quella di poter ignorare in tutto la situazione nel campo degli studi bartoliani ed esimersi dall'uso dei non molti strumenti a disposizione degli studiosi di questo campo. Il lettore non viene avvertito che del trattato bartoliano "*De Guelphis et Gebellinis*" – usato come termine di paragone per evidenziare la notevole diffusione del "*De insigniis*" – esiste un'edizione critica e che di questo trattato ce ne sono pervenute sedici copie manoscritte, non "poche copie" come Cignoni asserisce.<sup>6</sup> Similmente, a proposito del "*De dignitatibus*" – un altro termine di paragone per la sottolineare la popolarità del "*De insigniis*" – si può notare come nella sola Germania ve ne siano ben diciotto copie manoscritte e, per la precisione, tre in

<sup>5</sup> Per la precisa data di morte, vedi ANGELO CUTURI, Angelo degli Ubaldi in Firenze, in: *Bollettino della R. deputazione di storia patria per l'Umbria* 7 (1901), pp. 189–221.

<sup>6</sup> DIEGO QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314–1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983; per la puntuale identificazione, descrizione e locazione dei manoscritti che tramettono il testo di "*De Guelphis et Gebellinis*", ivi pp. 73–99.

Spagna.<sup>7</sup> Cignoni, in contrasto, asserisce che di questo testo non esistono che "una decina di manoscritti" (p. 20). Inoltre, il lettore non viene avvertito che il "*De dignitatibus*", noto anche sotto il nome di "*Tractatus de nobilitate mulierum*", è stato edito<sup>8</sup> e che, dopotutto, si tratta di una delle *repetitiones* tenute da Bartolo nel corso del suo insegnamento – in questo caso alla *l. Si ut proponitis, C. De dignitatibus* (C. 12.1.1). In modo non dissimile, lo stesso grado di diffusione del "*De insigniis*" è non solo inadeguatamente compreso ma anche malamente rappresentato. Mentre l'autore racconta di "circa settanta manoscritti ... sparsi in circa quaranta biblioteche di mezza Europa", in un indice che non è certamente esaustivo Gero Dolezalek riporta, incluse le traduzioni, oltre un centinaio di manoscritti che trasmettono questo testo.<sup>9</sup> Escludendo le traduzioni in catalano, francese ed inglese, al nostro ultimo conto, le copie manoscritte del trattato sono almeno 116. In qualche caso, inoltre, il medesimo manoscritto contiene due diverse copie del testo del trattato.<sup>10</sup> La consultazione degli indici dei manoscritti delle opere di Bartolo curati rispettivamente da Casamassima e García y García, due profondi conoscitori della letteratura giuridica medievale, avrebbe permesso all'autore di fornire indicazioni, limitate sì, ma perlomeno precise.

Le incomplete indicazioni dei manoscritti (p. 20) presumibilmente ritrovabili nelle biblioteche italiane sono decettive e copiate acriticamente dalla voce "Bartolo da Sassoferrato" contenuta nel *Dizionario biografico degli italiani* firmata da Francesco Calasso.<sup>11</sup> Lo stesso si può dire a proposito delle indicazioni dei manoscritti conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, con l'aggravante che in due casi le indicazioni sono fuorvianti. L'autore indica il ms. Vat. lat. 2693,

<sup>7</sup> EMANUELE CASAMASSIMA, *Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti. Iter Germanicum*, Firenze 1971, pp. 244–245; GARCÍA Y GARCÍA, *Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti. Iter Hispanicum*, Firenze 1973, p. 171.

<sup>8</sup> M. SCHNERB-LIÈVRE et G. GIORDANENGO, *Le Songe du Vergier et le traité des dignités de Bartole, source des chapitres sur la noblesse*, in: *Romania* 118 (1989), pp. 181–232, in particolare pp. 214–230, per l'edizione della "*repetitio*" di Bartolo.

<sup>9</sup> GERO DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften des Römischen Recht bis 1600*, Frankfurt am Main 1972, s. v. "De insigniis et armis", e "Bartolus: De insigniis et armis".

<sup>10</sup> Ad esempio: BAV, Ross. lat. 1061, fols. 65rb–67rb; e fols. 238ra–240rb.

<sup>11</sup> Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1964, vol. 6, p. 656. Dopo il notevole lavoro di Quagliani sui tre trattati bartoliani, sorprende che Cignoni confini le proprie indicazioni a manoscritti della provincia italiana. Forse con un poco di presunzione, riteniamo che questo interrogativo sia troppo sofisticato per chi ignora interamente la tradizione manoscritta del testo.

ff. 121v–123r (ff. 121–125, secondo Cignoni) come una copia del “*De insigniis*”; in realtà, si tratta dell’anonimo trattato “*De portacione armorum*”.<sup>12</sup> Sebbene entrambi i testi contengano il termine “*arma*”, la realtà materiale è alquanto diversa: le “*armi*” del “*De portacione*” sono le armi da difesa ed offesa; quelle del “*De insigniis*” delle innocue “*variationes quorundam colorum*”. Ironia della sorte, se l’autore si fosse preso la cura di sfogliare le pagine della medesima annata di “*Ius Commune*”, da cui egli pur cita la recensione di Helmut Walther al nostro lavoro, si sarebbe ben potuto accorgere del proprio abbaglio.<sup>13</sup> Inoltre, la consultazione dei cataloghi dei manoscritti presso la Biblioteca Apostolica Vaticana rivela che un manoscritto recante la segnatura “Pal. Lat. 4956” non esiste e che l’intera serie di questa collezione non arriva al numero 2000. L’approssimazione con cui queste raffazzonate indicazioni dei manoscritti sono dilettevolmente gettate davanti al lettore lascia cadere una pesante ombra di dubbio sull’affermazione dell’autore di avere basato la propria edizione anche “su alcuni manoscritti” (p. 20) – che peraltro non vengono né indicati né utilizzati nelle note apposte al testo di questa edizione. In breve, ubicazione e distribuzione dei manoscritti, e quant’altro ha a che fare con questa materia, non figurano tra le preoccupazioni di questo editore.

Il testo proposto da Cignoni è una trascrizione del “*De insigniis*” come appare nell’edizione lionese del 1550 delle opere di Bartolo. Le ragioni per la scelta di questa edizione non vengono spiegate. Pane quotidiano di docenti e studenti di diritto civile, l’opera di Bartolo ebbe una notevole fortuna editoriale: si contano non meno di nove edizioni fino agli inizi del 1500, diciotto fino al 1525, e più di una quarantina dal 1527 in poi.<sup>14</sup> Prodotto collaterale di questa fortuna editoriale è la

<sup>12</sup> Per la descrizione di questo codice, vedi *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, a cura di S. KUTTNER e R. ELZE, Città del Vaticano 1987, vol. 2, pp. 295–297, in particolare pp. 296–297, ove il pezzo in questione viene indicato come “*Tractatus armorum*” attribuito a Bartolo da Sassoferrato.

<sup>13</sup> *Ius Commune* 25 (1998), pp. 487–494, per la recensione del nostro volume da parte di H. Walther; e OSVALDO CAVALLAR, *Ledere rem publicam: Il trattato De portacione armorum* attribuito a Bartolo da Sassoferrato e alcune *quaestiones* di Martino da Fano, pp. 1–38, per l’edizione del “*De portacione armorum*” ed una narrazione di come quest’errore si sia trasmesso di generazione in generazione in modo acritico da Van der Kamp a Calasso.

<sup>14</sup> Utili indicazioni sulla fortuna dell’opera di Bartolo in J. L. J. VAN DE KAMP, *Bartolus de Saxoferrato (1313–1357). Leven – Werken – Invloed – Beteekenis*, Amsterdam 1936, pp. 86–94, per i trattati, pp. 106–126, per il resto delle opere; da integrare con R. FEENSTRA, *Bartole dans les Pays-bas (Ancients et modernes). Avec additions bibliographiques à l’ouvrage de J. L. J. van De Kamp*, in: *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano 1962, vol. 1, pp. 243–246.

facilità con cui ancora oggi si può accedere al testo a stampa. Difronte alla varietà e numero delle edizioni, l'autore non accorda spazio alcuno alla considerazione delle vicissitudini della trasmissione del testo a stampa. Sorprende che non sia stata considerata l'editio princeps (Venezia, 1472) o almeno quella curata da quel perspicace conoscitore dell'opera di Bartolo quale fu Tommaso Diplovatazio – da poco disponibile anche in ristampa anastatica.<sup>15</sup> Si può sospettare che l'indicazione contenuta nel "explicit" di quest'ultima edizione, in cui viene ricordata la postuma "publicatio" del testo ad opera del genero di Bartolo, Niccolò Alessandri, avrebbe posto l'improvvisato editore nella posizione di doversi interrogare su quale sia stato il ruolo di Niccolò nella formazione del testo presentato alle autorità dell'università di Perugia.<sup>16</sup> Davanti alle testimonianze della tradizione manoscritta, il non accordare spazio alcuno alla discussione, se non del possibile ruolo svolto dal genero, almeno al non ancora ben delucidato rapporto fra Bartolo e Niccolò ammonta a trincerarsi dietro un'assenza di ricerca eretta ad indiscutibile tradizione.

L'operazione intentata da Cignoni sfugge ad ogni logica. L'insoddisfazione per le precedenti edizioni, da Hauptmann alla nostra, avrebbe richiesto la consultazione di tutti i manoscritti disponibili o, almeno, un'edizione basata su un numero di manoscritti maggiore o migliore di quello da noi utilizzato. Alternativamente, se non vi fossero state ragioni per migliorare le passate edizioni, avrebbe potuto limitarsi alla sola traduzione italiana del testo, un apporto in sé valido. Le ragioni alla base di questo velleitario e gamberesco esercizio editoriale lasciano perplessi. Perché proporre una trascrizione acritica quando l'edizione curata da Hauptmann<sup>17</sup> avrebbe potuto essere riprodotta senza infrangere i diritti d'autore, e quando il testo proposto non aggiunge nulla, anzi detrae, rispetto ai risultati ottenuti da Jones.<sup>18</sup> In altri termini, perché retrodatare e riportare il testo alle condizioni in cui questo si trovava non solo prima dell'intervento di Jones ma anche

<sup>15</sup> BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Commentaria*, 9 vols., Roma 1996–1998.

<sup>16</sup> Ivi, p. 121vb: "Hunc tractatum de insigniis et armis editum a domino Bartolo de Saxoferrato publicavit post mortem dicti domini Barto[li] dominus Nico[laus] Alexandri legum doctor generque suus, octavo die Januarii." Significativamente, questa breve nota compare nell'edizione lionese del 1498, e in quella dei *Consilia, quaestiones, tractatus* del 1536, ma viene soppressa in quella utilizzata da Cignoni.

<sup>17</sup> FELIX HAUPTMANN, *Bartolo da Sassoferrato, Tractatus de insigniis et armis, mit Hinzufügung einer Übersetzung der Citate*, Bonn 1883.

<sup>18</sup> EVAN JOHN JONES, *Medieval Heraldry. Some Fourteenth Century Heraldic Works*, Cardiff 1943, pp. 221–252.

quello dello stesso Hauptmann? La consapevole scelta dell'autore di trascrivere una cinqueantina ed il conseguente autoestranearsi dai "*minuta additamenta*" con cui le edizioni critiche progrediscono non hanno altro effetto che sottolineare la posizione di presuntuoso provincialismo da cui l'autore muove.

L'autore della prefazione, Riccardo Capasso dell'Università di Roma, scrive che la trascrizione dall'edizione lionese ha reso "assai agevole la lettura e lo studio dell'opera, mal conosciuta per le difficoltà che oscurano qua e là le molte edizioni ..." e, poco oltre, che l'editore "ha reso il testo di Bartolo scorrevole e comprensibile ..." (p. 8). Al contrario, nella sua veste attuale, il testo, che prima della stampa non ha visto alcun intervento redazionale, non è né di agevole né di scorrevole lettura. Annoia l'eccessivo uso delle maiuscole nel riportare titoli e singole leggi del *Corpus iuris civilis* e del *Corpus iuris canonici*. Ma annoia ancor più il fatto che l'uso delle maiuscole non sia usato in modo consistente. Già in apertura, nel n. 1, ci si imbatte in una "L. sanctum" [D. 1.8.8.] seguita poi da una "L. eos" [D. 48.10.27], senza comprendere le ragioni della differenziazione nell'uso del corsivo e delle minuscole. Nel n. 2, ci si imbatte prima in una "L. ad recognoscendos" [C. 7.14.10], poi in una "L. falsi" [D. 48.10.13], ed infine in un "C. Dilecta" [X. 5.31.14] – che riappare nel n. 3 degradato a "C. dilecta". Altra serie di esempi di uso inconsistente nel n. 5: "L. omnium" [C. 6.23.19] e "L. minor magistratus" [D. 4.4.8], ma poi "L. Si duas" [D. 27.1.6] – tutto questo senza poter comprendere quali siano i criteri che guidano l'editore nell'uso delle maiuscole, del corsivo e delle minuscole. Lo stesso si può dire a proposito dell'uso delle maiuscole o minuscole dopo il segno §: "§ Si Duobus vehiculum" [D. 13.6.5.15], "§ quies" [D. 1.12.1.12], "§ pater" [D. 31.76.5], e "§ illud e § videamus" [D. 19.2.19.2] – che, tra altro, andrebbe letto come "§ Illud nobis videndum" o "l. Sed addes, § Illud nobis, et l. Videamus" – tanto per tacere della "L. Sed adeo" [recte: l. Sed addes] che dovrebbe contenere l'inesistente "§ videamus". L'opportunità di differenziare graficamente il testo dalle allegazioni proposta da Cignoni, sebbene discutibile, produce agli effetti pratici un incoerente ed poco elegante sistema di citazioni in cui s'alternano minuscole, maiuscole e corsivo senza regola alcuna.

Sfuggono, inoltre, le ragioni per la capitalizzazione dei nomi comuni. Simpatie monarchiche a parte, non si comprende perché il nome comune "rex" debba essere reso con la maiuscola in "quilibet Rex" (n. 1) e, poco dopo, nel caso del re di Boemia – un titolo, presumibil-

mente, – come “rege Bohoemiae”. Inoltre, non è dato a comprendere come mai l’abbreviazione “l.” (“lex”, quando il contesto richieda l’uso del nominativo; ma quale sia l’appropriata forma grammaticale spesso elude l’editore), un’altro nome comune, debba essere resa in maiuscolo. Sfugge la ragione per cui, in contrasto al testo dell’edizione lionese, l’abbreviazione “arg.” venga riproposta in lettera maiuscola. Forse perché si tratta del nome di un autore? O, più plausibilmente, perché l’editore ne ignora il significato e l’uso presso i giuristi medievali? Similmente, eludono le ragioni di altri accorgimenti tipografici – ad esempio, l’uso del corsivo nella descrizione delle insegne di Bartolo: “*leonem rubeum cum caudis duabus in campo aureo*”. La differenziazione, senza fondamento nell’edizione lionese, per tacere della tradizione manoscritta, suona come un vociferare non seguito da “*argumenta*.”

Corrispondente speculare di queste volubili differenziazioni grafiche è l’uso erratico della punteggiatura. Gli scritti dei giuristi medievali sono ben noti per il loro parsimonioso uso della punteggiatura. Almeno per noi moderni, questa è uno strumento indispensabile per la compensazione del testo che diviene intelligibile, o di scorrevole lettura, proprio grazie ad un adeguato uso di questo sistema. Anche sotto questo aspetto la trascrizione proposta lascia parecchio a desiderare. Alcuni esempi: nel n. 3 “E contra videtur *De Regulis Iuris L. id quod nostrum*, si enim prius est nostrum, sine facto nostro a nobis auferri non potest. Sed hoc non bene facit: loquitur enim in his quibus plures in solidum uti non possunt alias secus, ut in usu ...” avrebbe potuto essere punteggiato nel seguente modo: ‘E contra videtur *De regulis iuris, l. Id quod nostrum. Si enim prius est nostrum, sine facto nostro, a nobis auferri non potest. Sed hoc non bene facit. Loquitur enim in his quibus plures in solidum uti non possunt, alias secus, ut in usu ...*’ Nel n. 4, il passo “*dicta lex Nemini et L. Iudaeos et hoc per officium iudicis ...*” avrebbe beneficiato di almeno un segno di interpunzione, ad esempio: ‘*dicta lex Nemini et l. Iudaeos; et hoc per officium iudicis ...*’ Similmente, nel n. 5, “*Respondeo multum. Primo quia est maioris dignitatis ...*” avrebbe potuto essere reso in forma più elegante: ‘*Respondeo: Multum. Primo, quia est maioris dignitatis ...*’ Inoltre, nel n. 9, un qualche ritocco alla punteggiatura avrebbe reso meno ostico un passo che l’editore non dimostra di comprendere. Il “... quandoque in vestibus hominis, quandoque in parietibus et aliis similibus locis; circa quod licet praedictorum aliqua videamus; circa quod sciendum est, quod ...” ben poteva essere reso nel seguente modo: ‘... quandoque in vestibus

hominis, quandoque in parietibus et aliis similibus locis. Circa quodlibet praedictorum aliqua videamus. Circa quod sciendum est ...' Nel n. 17, il passo "Et sic patet quod nos in scribendo magis rationabiliter operamur, inspicimus enim finem; scilicet ut a latere dextro scriptura incipiat in nobis operari, secundum modum Iudaeorum incipit a latere sinistro." Pesantemente influenzato dalla punteggiatura adottata dall'edizione lionese, poteva rendersi in modo più scorrevole 'Et sic patet quod nos in scribendo magis rationabiliter operamur. Inspicimus enim finem, scilicet ut a latere dextro scriptura incipiat in nobis operari. Secundum modum Iudaeorum incipit a latere sinistro.' Ma l'argomento si può capovolgere: non è la punteggiatura che impedisce la comprensione del testo, è l'incomprensione del testo che induce un erratico uso della punteggiatura.

Ma lasciamo trascorrere, differenziazioni grafiche e punteggiatura: non sono altro che accidentali "*variationes quorundam colorum*". Vediamo la trascrizione e le relative note. Fedele al proprio disinteresse per il diritto, l'editore sembra ignaro del significato di alcune delle più comuni abbreviazioni impiegate dai giuristi medievali. Il caso di "Arg." e "l." si sono già visti. L'abbreviazione "not." talvolta non è sciolta (e. g., n. 1), talvolta è sciolta, e male, ad esempio nel n. 3: "et ibi nota" anziché "et ibi notatur". Lo stesso si può ripetere a proposito delle altre due abbreviazioni "seq." e "fin.", che perdono la loro corretta concordanza grammaticale nell'estraneità dell'editore non solo alla paleografia ma anche alla grammatica. Indubbiamente, la "necessaria metodologia" posseduta dai cultori d'araldica esenta anche dalla conoscenza del latino medievale.

Cignoni asserisce che l'edizione ha presentato "problemi filologici" che, oltre al correggere la grafia,<sup>19</sup> hanno richiesto pure la retifica di citazioni e l'eliminazione di "secolari incrostazioni". Nel n. 1, l'"ita potest" e "supponere" dell'edizione vengono corretti in "ista potest" e "superponere", ma viene aggiunto, senza l'indicazione della legge, un riferimento al titolo del *Codex* "Nemo privatus" (*recte*: Ut nemo privatus [C. 2.15(14)]). Nel n. 2, se il rimando alle *Decretales* viene retificato, l'intero paragrafo diviene incomprensibile per via di una trasposizione che viene posticciamente corretta nelle note (vedi nota n. 11, p. 37). Nel n. 3, viene lasciata cadere l'incertezza dello scriba

<sup>19</sup> A proposito di grafia, ci si potrebbe pure chiedere l'impiego dei dittonghi e della grafia umanistico-classicizzante sia consistente con l'edizione di un testo di un giurista medievale notoriamente lontano dalle *Elegantiae* di un Valla.

“alias de conces. praeben. cap. dilectus”; ma “l. aut facta” dell’edizione diviene “L. autem *Facta*” (*recte*: l. *Facta* [D. 35.1.64(62).10]). Nel n. 4, “dicta l. minae” viene corretto ma in “dicta lex *Nemini*” e il “de offic. presby.” in “*De Officio Praefectis Urbi*”. Nel n. 5, se il riferimento al titolo “De minoribus” (D. 4.4) è opportunamente corretto, quello al “C. de iur. aur. anul.” viene alterato in “C. *De Iureiurando*”. Saltando ora al n. 9, l’ancora comprensibile “vehiculis” dell’edizione viene mutato in “vexiculis” che riappare, nel n. 9, come “vexillatis”. In breve, le correzioni apportate al testo dell’edizione sono spesso accompagnate dall’introduzione di nuovi errori.

Ci si può chiedere ora se queste emendazioni ed altre ancora – ad esempio “l. enuntiatio” corretta in “L. *Prountiatio*” (sic!) e “l. possessionem” in “L. *possessionum*” (entrambe nel n. 7), e la retifica delle due citazioni dalla Scrittura nel n. 15 – abbiano migliorato il testo rispetto a quello dell’edizione lionese e facilitato la comprensione. Nonostante l’emendazione di qualche facilmente individuabile errore, nel corso della lettura del trattato il pensiero del giurista rimane più intuibile che intelligibile. Nel n. 3 l’editore non s’accorge della presenza di un homoeoteleuton “Praeterea signum quod portat alius non est...” (*recte*: Praeterea signum quod portat unus et signum quod portat alius non est ...). Nel n. 10 rimane un “retro incidere” (*recte*: retro incedere). Nel n. 10 un “si etiam ab antiquo” (almeno: sic etiam ab antiquo). Nel n. 12 un “laevem” (*recte*: levam, scevam) e un “Circa pedes et advertendum est” ove si avvertono ancora le incertezze della tradizione manoscritta ove collocare quel nomade “est”. Nel n. 9, 12 e 13 non si comprendono le ragioni per la variazione tra “vexillatis” e “vexiculis”. Ancora nel n. 13, la prima frase del secondo paragrafo è incompleta e implora almeno una revisione della punteggiatura: “Circa secundum nota, quod quando arma sunt quaedam insignia simplicia et varietates quorundam colorum, tunc ad ostendendum qualiter debeant portari. Praemitto quod ...” Nel medesimo numero, nel riportare il titolo del Codex viene ommesso il “De” e “L. *Potiores*” non è corretta in “l. *Potioris*” (C. 1.40.5) – sebbene nella corrispondente nota si legga, correttamente, “*Potioris gradus*”. Nel n. 17, si incontra un “*Figura aut repraesentata*” (*recte*: *figura autem rapraesentata*) seguito da “*respectu mei sinistrum*” (*recte*: *respectu mei est sinistrum*). Incertezze sulla lettura anche nel n. 19, ove si oscilla tra “*cooperturis lectorum*” e “*coopertoriis lectorum*”.

Errori di varia natura costellano la trascrizione e ne ostacolano la lettura. Se nel n. 4 ci si inbatte in un “*odii plenus*”, ove ci si può chiedere se la lettura “*odii plenus*” non sia forse migliore, il genitivo di

“praefectus” è “praefecti”, non “praefectis”. Il titolo citato, stando almeno a Mommsen, è “De officio praefecti urbi” (D. 1.12). Nel n. 18 si incontra un’espressione come “literae et arma dicunt incidi” e ci si chiede come mai l’editore abbia riprodotto acriticamente l’errore tipografico dell’edizione lionese. Inoltre, già nel sommario preposto al testo del trattato, l’editore altera il corretto “prosit” dell’edizione in “profit”. A che pro? Talvolta il lettore inciampa in banali errori di stampa, ad esempio: “prountiatio” invece di “pronuntiatio” (n. 7).

Passiamo alle note. Manca, innanzitutto, una qualsiasi indicazione di quali siano state le edizioni usate nel compilarle. Si può lasciar correre che l’autore usi parzialmente la numerazione romana – D. I, xvi, 1, invece di D. 1.16.1 – ma una migliore spaziatura avrebbe almeno portato un poco d’ordine in questo miscuglio di numeri romani ed arabi. Il numero con cui ci si riferisce alla stessa legge varia da nota a nota. Nella nota n. 2, “l. Sanctum” è indicata con il n. 9; nella nota n. 9, correttamente, come n. 8. I riferimenti non sempre corrispondono al testo riportato nella rispettiva nota. Ad esempio, nella nota n. 63, il passo riportato viene indicato come “De Vestibus Holoveris, C.X,vii,2”, ma il testo riportato include pure la “l. Auratas”, la prima legge di questo titolo, ed altro ancora. In due delle note, n. 47 e 48, inesplicabilmente manca il testo del frammento citato. Talvolta la citazione ommette la parte più pertinente, come nel caso del titolo del *Codex* “De officio rectoris provinciae” (C. 1.40.5), e, accentuando la “reverentia” anziché le “insigniae”, viene alterato il senso della citazione (nota n. 57). I riferimenti ai frammenti della compilazione giustiniana sono dati secondo l’edizione volgata e quella critica, ma non in modo consistente; inoltre, il riferimento ai paragrafi talvolta è posto in parentesi, talaltra non, e.g., nota n. 13 e n. 19; ma ricorre anche il segno § (nota n. 31). Il medesimo titolo, “De Iudaeis et caelicolis”, migra da una compilazione all’altra: nella nota n. 20 è un titolo del *Codex*; nella nota n. 24 appartiene alle *Decretales*. Senza spiegazione alcuna, l’apparato riporta le incertezze del copista di fronte a citazioni che non risultavano chiare o già fraintese, e.g., in nota 19 “alias Mimae, Minimae”. Ma quando si tratta di scegliere tra due diverse letture, l’editore propone il passo meno rilevante. In contrasto alla corretta indicazione dell’edizione lionese, in nota n. 30, viene trascritto un passo dal “De iureiurando” (C. 2.58[59].2) anziché “De iure aureorum anulorum”. Ma, in questo caso, quale? D. 40.10 oppure C. 6.8? Per altri aspetti, l’approssimazione regna sovrana. Nel testo viene riportato il titolo “De Vestibus Oloberis” (C. 11.9[8]), ma nella nota corrispondente

(n. 63) viene proposto come “De Vestibus Holoveris”. A dispetto dell’edizione lionese, che correttamente propone “C. de vesti. olob. et aur. l. j et ij”, l’editore propone “C. De Vestibus Oloberis, L. Auratas L. i. et ii”. Ma la “l. Auratas” è anche la prima legge di questo titolo. Nella nota n. 36 appare un “de Religiosis at Sumptibus Funerum” anziché “De religiosis et sumptibus funerum”, seguito in nota n. 54 da “id est as virum bonum” anziché “is est ad virum bonum”. Il riferimento al “*De sensu et sensato*”, che appare nella seconda parte del trattato, viene sbrigato, in nota n. 64, dicendo che si tratta di un “Testo di Aristotele revisionato da Averroè”, senza alcun rimando ad un’edizione del passato o critica.

Ci si può interrogare per chi siano state redatte queste note, in cui spira più aria di cucina che di biblioteca. Non per studiosi che frequentano la “Robbins Collection” di Berkeley (e non Barkeley, con scrive Cignoni [p. 21]); non per chi frequenta “La Sapienza” o un dipartimento di “Scienze Giuridiche”. Non resta che pensare ad una brigata, a cui si allude nella dedica, ma di “frati gaudenti”. L’incuria con cui le note sono state compilate non deve far trascurare una loro più fondamentale limitazione. Riportano solo le “fonti” citate da Bartolo, cioè i frammenti del *Corpus iuris civilis/canonici*, l’editore mostra di ignorare in tutto il modo in cui operavano i giuristi medievali. Anziché un giurista che opera con la Glossa e con il materiale elaborato dalle precedenti generazioni di civilisti e canonisti, Bartolo viene trasformato in un “romanista”. Questo sradicamento dal fecondo mondo intellettuale del diritto comune diviene alienazione nella decisione dell’autore di non considerare e di riportare quali siano state la posizioni di Bartolo nei suoi commentari alle “*auctoritates*” allegate.

La traduzione italiana del “*De insigniis*” arriva con qualche secolo di ritardo rispetto a quella catalana, francese ed inglese. Sebbene più leggibile del testo latino, è nondimeno inaccettabilmente arbitraria. L’inserzione del passo “secondo le regole dell’araldica” (p. 50) non trova base testuale né nelle prime edizioni a stampa né nella tradizione manoscritta. A questo proposito ci si può pure chiedere come mai il Bartolo che in questa sezione sembra così ligio alle regole dell’araldica è incapace di dare una descrizione delle proprie insegne secondo le medesime regole, tanto da attirare l’aperta disapprovazione di un esperto come Bado Aureo (pp. 18–19). Il modo in cui è resa l’espressione “*videre est pati*”, “vedere è soffrire” (p. 52) è infelice e rivela l’estraneità del traduttore alle teorie della visione elaborate dai naturalisti medievali. Infelice è anche la traduzione dell’espressione

“De principis enim potestate disputare sacrilegium est”, “Infatti, è sacrilegio discutere riguardo al potere del principe” (p. 46). Bene, in tal caso anche Bartolo, in compagnia di giuristi come Azo, Accursio, Odofredo e Baldo, sarebbe incorso in questo “peccato” o crimine.

Replicare alle ragioni per cui Cignoni ritiene di non condividere le conclusioni da noi proposte è impresa impossibile per due semplici motivi. Primo, perchè non propone alcun argomento in contrario;<sup>20</sup> secondo, perchè ci si trova davanti ad una professione di fede in una tradizione che sussiste solo grazie all’ignoranza dell’autore della tradizione manoscritta. Si potrebbero elencare gli “*explicit*” in cui si rammenta che Bartolo lasciò il trattato incompleto e che il testo come lo conosciamo è quello che Niccolò presentò alle autorità dell’università di Perugia.<sup>21</sup> Ma, come s’è visto, la conoscenza che Cignoni ha dei manoscritti è di seconda mano. Si potrebbero pure ricordare le cautele avanzate da insigni studiosi, come Domenico Maffei, Adriana Campi-

<sup>20</sup> Il rimando alla recensione di H. Walther non è altro che una foglia di fico dietro cui Cignoni nasconde il proprio imbarazzo per la “tardiva” scoperta di una insospettata edizione del “*De insigniis*” proveniente da Berkeley.

<sup>21</sup> Ad esempio: Barcelona, Archivio de la Corona de Aragon, Ripoll 67, f. 30r; Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2209, fol. 170vb: “Hunc tractatum de insigniis et armis a domino Bartholo de Saxoferrato excellentissimo legum doctore compositum quem credo non complevisse publicavit post mortem eius dominus Alexander ...”; ms. 12090, fol. 65vb; Segovia, Biblioteca del Cabildo, ms. Vit. 32, fol. 181rb: Hunc tractatum de insigniis et armis a domino Bartholo de Saxoferrato excellentissimo legum professore quem non credo complevisse publicavit post mortem ipsius dominus Alexander ...”; Seo de Urgel, Biblioteca del Cabildo, ms. 2064, fol. 83rb: “Hunc tractatum de insigniis et armis a domino Bartholomeo (sic) de Saxoferrato excellentissimo legum doctore, compositum, quem credo non complevisse, publicavit post mortem eius dominus Alexander ...”; Toledo, Biblioteca del Cabildo, ms. 8–3, fol. 189v “Hunc tractatum de insigniis et armis a domino Bartholo de Saxoferrato excellentissimo legum doctore, quem credo non complevisse publicavit post mortem dicti domini Bartoli dominus Nic. Alexander ...”; Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Ms. lat. fol. 220149r; Leipzig, Universitätsbibliothek, ms. 951, fol. 182v, e ms. 1089, fol. 189rb; München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. 6572, fol. 139v; München, Universitätsbibliothek, 20 Cod. ms. 236, f. 20r; 4° Cod. ms. 806, fol. 172v “Hunc tractatum de insigniis et armis a domino Bartolo (sic) de Saxoferrato excellentissimo legum professore quem credo non complevisse compositum publicavit post mortem dicti domini Bar(toli) dominus Nic. Alexander ...”; Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. IV, 54, fol. 447r; Cent. IV, 97 (ora Einband 115), fol. 304vb; Trier, Stadtbibliothek, ms. 955/1854 2°, fol. 35rb: “Hunc tractatum de insigniis et armis a domino Bar(tolo) de Saxoferato excellentissimo legum doctore quem credo non complevisse publicavit post mortem dicti domini Bar(toli) dominus Alexander ...”; Wolfenbüttel Cod. Guelf. 81. 5. Aug. 2°, fol. 291v: “Hunc tractatum de insigniis et armis a domino Bartolo de Saxoferrato excellentissimo legum professore quem credo non complevisse compositum publicavit post mortem dicti domini Bartoli dominus Alexander ...”

telli e Mario Ascheri,<sup>22</sup> a proposito dell'autenticità di opere tradizionalmente attribuite a Bartolo ed il lungo elenco di "opere la cui attribuzione a Bartolo è discussa o incerta; erroneamente attribuite a Bartolo; di altri autori" apposta da Casamassima al suo *Iter Germanicum*.<sup>23</sup> Ma questo argomento avrà scarso valore, perchè né la "metodologia necessaria" alla comprensione del testo richiede conoscenza della storia del diritto comune, né il restauro della giurisprudenza medievale preoccupa l'esperto d'araldica. Ci si potrebbe pure interrogare sul significato ed uso di termini come "*compono*", "*publico*" e "*edo*" che comunemente ricorrono nell'*explicit* del trattato. Ma l'estraneità dell'autore al mondo giuridico medioevale e alla prassi universitaria in materia di pubblicazioni rende l'argomento improponibile. Si potrebbe pure fare osservare come la differenziazione tra la prima e la seconda parte dell'opera compaia nella tradizione manoscritta e sia stata percepita tra coloro che si sono trascritti il testo.<sup>24</sup> Ma i manoscritti attualmente conservati presso le biblioteche tedesche e le loro vicissitudini non interessano l'autore.

La pretesa dell'autore che solo uno storico dell'araldica possieda la necessaria metodologia per comprendere il trattato, nello specifico caso di Cignoni, è infondata. Al contrario, gli difettano i tre principali strumenti per accostarsi ad un testo prodotto da un giurista medievale: filologia e conoscenza del diritto comune e della vasta letteratura in questo campo. Posti d'innanzi ad una simile incapacità di entrare in costruttivo dibattito tra storici e ad un esemplare modello di provinciale dogmatismo non possiamo rivolgere a Cignoni che un vecchio invito: "Ne ultra scarpas".

<sup>22</sup> DOMENICO MAFFEI, *Il Tractatus percussioinum pseudo-bartoliano e la sua dipendenza da Odofredo*, in: *Studi senesi* 78 (1996), pp. 7-18; ADRIANA CAMPITELLI, *Il tractatus de cicatricibus di Francesco Alberghotti attribuito a Bartolo da Sassoferrato*, in: *Annali di storia del diritto italiano* 8 (1964), pp. 269-288.

<sup>23</sup> CASAMASSIMA, *Iter Germanicum* (n. 7), pp. 252-270; GARCÍA Y GARCÍA, *Iter Hispanicum* (n. 7), pp. 175-184.

<sup>24</sup> Augsburg, ms. 2<sup>o</sup> Cod. 406, fol. 277r, ove lo *scriptor*, Ulrich Lochner, annota sul margine come il trattato sia diviso in due parti: "Bar. dividit hunc tractatum in dua membra". Inoltre a fol. 278r, annota ancora come la seconda parte, a sua volta, si divisa in quattro parti.